

**Scadenziario fiscale – NOVEMBRE 2008**

Scadenza	Tributo/Contributo	Soggetti	Descrizione
14 VENERDÌ	<b>IRPEF e IRES</b>	Titolari di reddito d'impresa con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare	Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle minusvalenze e alle perdite: - indicate all'art. 109 co. 3-bis del TUIR; - di ammontare superiore a 50.000,00 euro; - derivanti da operazioni su azioni o altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, anche a seguito di più operazioni; - realizzate nel periodo d'imposta precedente
15 SABATO	<b>IVA</b>	Imprese e professionisti	Termine per presentare al competente Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate, in base al domicilio fiscale del contribuente, la richiesta di rimborso analitico dell'IVA non detratta in relazione agli automezzi, per gli acquisti di beni e servizi effettuati fino al 13.09.2006, ai sensi dell'art. 21 del DLgs. 31.12.92 n. 546
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA	Termine per l'annotazione riepilogativa mensile, sul registro dei corrispettivi, delle operazioni effettuate nel mese precedente per le quali è stato emesso lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale. Obbligo di emissione e registrazione delle fatture differite per cessioni di beni effettuate nel mese precedente. Termine per la registrazione di un unico documento riepilogativo contenente tutte le fatture attive emesse nel mese precedente, di importo inferiore a € 154,94 Il documento riepilogativo sostituisce la registrazione di ogni singola fattura e deve contenere: - i numeri delle fatture cui si riferisce; - l'imponibile complessivo; - l'IVA distinta per aliquota.
16 DOMENICA	<b>Imposte sostitutive IRES e IRAP</b>	Società di capitali "di comodo" che hanno deliberato la trasformazione in società semplice entro il 31.05.2008	Versamento dell'imposta sostitutiva: - del 10% sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione e il loro valore fiscalmente riconosciuto, sulle riserve e fondi in sospensione d'imposta e sui redditi che si originano dalla trasformazione; - del 5% sui saldi attivi di rivalutazione.
	<b>IRPEF Addizionale comunale</b>	Sostituti d'imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente e assimilati	Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale IRPEF per l'anno in corso relativo ai redditi di lavoro dipendente e assimilati

	<b>IRPEF</b>	Sostituti d'imposta	Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente su redditi di lavoro autonomo, redditi di lavoro dipendente, comprese le indennità per la cessazione del rapporto di lavoro (es. TFR), redditi di capitale (esclusi i dividendi), provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari, compensi per avviamento e contributi, premi e vincite, redditi assimilati al lavoro dipendente. Versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente sugli interessi e altri redditi di capitale (esclusi i dividendi)
	<b>Contributi Inps</b>	Datori di lavoro	Versamento dei contributi relativi al mese precedente
	<b>Contributi INPS artigiani e commercianti</b>	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento rata dei contributi previdenziali compresi nel minimale di reddito (c.d. "fissi") relativa al trimestre precedente
	<b>Contributo INPS ex L. 335/95</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a collaboratori coordinati e continuativi o lavoratori a progetto	Versamento del contributo INPS sui compensi per collaborazioni coordinate e continuative o lavori a progetto erogati nel mese precedente.
	<b>Contributo INPS ex L. 335/95</b>	Soggetti che hanno erogato provvigioni per vendite a domicilio	Versamento del contributo INPS sul 78% delle provvigioni erogate nel mese precedente. Dall'1.1.2004 l'obbligo contributivo si applica solo qualora il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite
	<b>Contributo INPS ex L. 335/95</b>	Soggetti che hanno erogato borse di studio per la frequenza di corsi di dottorato di ricerca o per la mobilità internazionale degli studenti, oppure assegni di ricerca o per attività di tutoraggio	Versamento del contributo INPS sulle borse di studio e sugli assegni erogati nel mese precedente
	<b>Contributo INPS ex L. 335/95</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a spedizionieri doganali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente

	<b>Contributo INPS ex L. 335/95</b>	Soggetti che hanno erogato compensi a lavoratori autonomi occasionali	Versamento del contributo INPS sui compensi erogati nel mese precedente, a condizione che il reddito annuo derivante da tali attività sia superiore a 5.000,00 euro e solo per la parte eccedente tale limite
	<b>Contributo INPS ex L. 335/95</b>	Associanti che hanno erogato utili ad associati in partecipazione che apportano esclusivamente lavoro	Versamento del contributo Inps sugli utili erogati nel mese precedente
	<b>Imposta sugli intrattenimenti</b>	Soggetti che svolgono attività di intrattenimento in modo continuativo	Termine per il versamento dell'imposta relativa alle attività di intrattenimento svolte nel mese solare precedente.
	<b>Imposta sugli intrattenimenti e IVA</b>	Gestori di apparecchi da divertimento e intrattenimento	Pagamento degli importi dovuti sulla base degli imponibili forfetari medi annui, in relazione agli apparecchi e congegni installati a ottobre.
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA – Regime mensile	Liquidazione dell'IVA relativa al mese precedente e versamento dell'IVA a debito. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA – Regime opzionale trimestrale	Liquidazione dell'IVA relativa al trimestre luglio – settembre e versamento dell'IVA a debito con la maggiorazione dell'1% a titolo di interessi. È possibile il versamento trimestrale, senza applicazione degli interessi, dell'IVA relativa ad operazioni derivanti da contratti di subfornitura, qualora per il pagamento del prezzo sia stato pattuito un termine successivo alla consegna del bene o alla comunicazione dell'avvenuta esecuzione della prestazione di servizi.
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA – Regime trimestrale per natura (es. autotrasportatori, benzinai e subfornitori).	Liquidazione e versamento dell'IVA a debito del trimestre luglio – settembre, senza maggiorazioni di interessi.
	<b>IVA</b>	Soggetti fornitori di esportatori abituali	Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere di intenti ricevute dagli esportatori abituali nel mese precedente, al fine di non applicare l'Iva.

	<b>IVA</b>	Soggetti titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata del saldo Iva entro il 16 marzo	Termine per il versamento della <b>IX rata</b> dell'IVA relativa all'anno precedente risultante dalla dichiarazione annuale, con applicazione dei previsti interessi
	<b>IRPEF e addizionali, IRES, IRAP, contributi INPS, IVA</b>	Soggetti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 16 giugno	Termine per il versamento della <b>VI rata</b> degli importi dovuti a saldo o in acconto, con l'applicazione dei previsti interessi.
	<b>IRPEF e addizionali, IRES, IRAP, contributi INPS, IVA</b>	Soggetti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 16 luglio.	Termine per il versamento della <b>V rata</b> degli importi dovuti, a saldo od in acconto, con l'applicazione dei previsti interessi.
	<b>IRES, IRAP, IVA</b>	Soggetti titolari di partita Iva che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della <b>IV rata</b> degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione dei previsti interessi.
<b>17</b> LUNEDÌ	<b>IRPEF</b>	Sostituti d'imposta	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento delle ritenute del mese di settembre , la cui scadenza del termine era il 16.10.2008, con la sanzione ridotta del 3,75% oltre agli interessi legali
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA Regime mensile	Regolarizzazione degli adempimenti relativi al versamento del mese di settembre la cui scadenza del termine era il 16.10.2008, con la sanzione ridotta del 3,75% oltre agli interessi legali..
<b>20</b> GIOVEDÌ	<b>Contributo CONAI</b>	Produttori di imballaggi o di materiali di imballaggi -Importatori	<p>Liquidazione del contributo dovuto per il mese precedente e invio al Consorzio Nazionale Imballaggi (CONAI) delle relative dichiarazioni.</p> <p>Se il contributo annuo dovuto non supera 31.000,00 euro per singolo materiale (o complessivamente per le importazioni forfettizzate), la dichiarazione può essere presentata trimestralmente; se tale importo non supera 310,00 euro annui può essere presentata un'unica dichiarazione annuale.</p> <p>È stata prevista l'esenzione dalla dichiarazione e dal versamento per importi complessivi annui del contributo fino a 26,00 euro per singolo materiale ovvero 52,00 euro annui nell'ipotesi di calcolo forfettario del contributo per le importazioni.</p> <p>Il versamento del contributo risultante dalla dichiarazione deve essere effettuato entro 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione stessa, comunque solo dopo il ricevimento della fattura inviata dal CONAI.</p>

	<b>IVA</b>	Soggetti IVA con acquisti intra-UE anno precedente > 180.000,00 euro	Ultimo giorno per la presentazione <b>obbligatoria</b> degli elenchi INTRASTAT relativi ad acquisti intracomunitari effettuati nel mese precedente.
	<b>IVA</b>	Soggetti IVA con cessioni intra-UE anno precedente > 250.000,00 euro	Ultimo giorno per la presentazione <b>obbligatoria</b> degli elenchi INTRASTAT relativi a cessioni intracomunitarie effettuati nel mese precedente.
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA che nel trimestre luglio-settembre hanno superato il limite di 180.000,00 euro di acquisti intra-UE	Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi agli acquisti effettuati nel mese di ottobre. Contestualmente, occorre presentare anche un elenco contenente gli acquisti effettuati nei mesi precedenti. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi.
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA che nel trimestre luglio-settembre hanno superato il limite di 250.000,00 euro di cessioni intra-UE	Presentazione degli elenchi INTRASTAT relativi alle cessioni effettuate nel mese di ottobre. La periodicità mensile deve essere mantenuta anche nei mesi successivi. Se la precedente periodicità era annuale, occorre presentare anche un elenco contenente le cessioni effettuate nei mesi precedenti
<b>30</b> DOMENICA	<b>IRES/IRAP</b>	Soggetti IRES con periodo di imposta coincidente con l'anno solare	Versamento della seconda o unica rata di acconto IRES ed IRAP dovuta per l'anno in corso.
	<b>IRPEF/IRAP</b>	Persone fisiche	Versamento della seconda o unica rata di acconto IRPEF ed IRAP dovuta per l'anno in corso.
	<b>IRAP</b>	Società di persone	Versamento della seconda e unica rata di acconto IRAP dovuta per l'anno in corso.
	<b>Contributi INPS artigiani e commercianti</b>	Soggetti iscritti alla gestione artigiani o commercianti dell'INPS	Versamento del secondo acconto dei contributi per l'anno in corso, calcolati sul reddito di impresa dichiarato per l'anno precedente, eccedente il minimale di reddito per l'anno in corso.
	<b>Contributo INPS ex L.335/95</b>	Professionisti iscritti alla gestione separata INPS ex L.. 335/95	Versamento del secondo acconto dei contributi per l'anno in corso, pari al 40% dei contributi dovuti calcolati sul reddito di lavoro autonomo dichiarato per l'anno precedente nei limiti del previsto massimale.
	<b>IRPEF</b>	Sostituti di imposta	Termine per trattenere dagli emolumenti corrisposti la seconda o unica rata dell'IRPEF dovuta in acconto per l'anno in corso dai lavoratori dipendenti, pensionati, co.co.co., e titolari di alcuni altri redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale (mod. 730/2008). Se gli emolumenti corrisposti sono incapienti la parte residua verrà trattenuta nel mese successivo, applicando la prevista maggiorazione.

	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA che effettuano acquisti intracomunitari	Annotazione nel registro acquisti e in quello delle vendite delle fatture di acquisto intracomunitarie ricevute nel mese. E' possibile effettuare la registrazione successivamente ma, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento e con riferimento allo stesso mese.
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA che effettuano scambi intracomunitari	I soggetti che effettuano acquisti intracomunitari di beni o servizi devono: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. se non hanno ricevuto fattura entro il mese precedente, emettere autofattura relativa ad operazioni effettuate nel secondo mese precedente;</li> <li>2. se hanno ricevuto una fattura con corrispettivo inferiore a quello reale, registrata nel mese precedente, emettere una fattura integrativa.</li> </ol>
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA che utilizzano il plafond	I contribuenti che effettuano acquisti o importazioni di beni e servizi senza il pagamento dell'IVA per effetto del plafond, devono annotare sul registro delle fatture emesse, dei corrispettivi o nel registro riepilogativo IVA ovvero nel registro delle dichiarazioni d'intento: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l'ammontare di riferimento delle esportazioni e delle cessioni intracomunitarie utilizzabile all'inizio del secondo mese precedente;</li> <li>2. l'ammontare degli acquisti effettuati e delle importazioni fatte nel medesimo mese senza pagamento dell'IVA.</li> </ol>
	<b>IVA</b>	Enti, associazioni ed altre organizzazioni	Termine per: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentare la dichiarazione degli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente, con l'indicazione dell'imposta dovuta;</li> <li>2. Versare l'IVA dovuta su detti acquisti.</li> </ol> <p>La dichiarazione non deve essere presentata nel caso in cui nel mese precedente non siano stati registrati acquisti intracomunitari</p>
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA – Esercizio di imprese	Termine per rilevare il numero dei chilometri dei mezzi di trasporto utilizzati nell'esercizio dell'impresa, da riportare nell'apposita scheda carburanti (mensile o trimestrale).
	<b>IVA</b>	Soggetti che effettuano operazioni in oro	Termine per effettuare la dichiarazione alla Banca d'Italia delle operazioni di valore pari o superiore 12.500,00. euro compiute nel mese precedente
	<b>IVA</b>	Soggetti con partita IVA con sedi secondarie	Obblighi di fatturazione, registrazione e annotazione dei corrispettivi e di registrazione degli acquisti, relativamente alle operazioni effettuate nel mese precedente da sedi secondarie (o altre dipendenze) che non vi provvedono direttamente.

	<b>Imposta di registro</b>	Locatore/Locatario	Registrazione nuovi contratti di locazione di immobili con decorrenza inizio mese e pagamento della relativa imposta. <b>N.B.</b> versamento della relativa imposta anche per i rinnovi e le annualità di contratti di locazione con decorrenza inizio mese.
	<b>Imposta di registro</b>	Soggetti appartenenti a gruppi bancari o assicurativi, consorzi e società consortili	Termine per la registrazione telematica e il versamento telematico della relativa imposta, in relazione ai contratti di locazione: - esenti da IVA, ai sensi dell'art. 6 della L. 13.05.1999 n. 133 o dell'art. 10 co. 2 del DPR 633/72; - stipulati fino al 31.10.2008
	<b>Imposta di bollo</b>	Banche, società ed enti finanziari	Termine per il versamento dell'acconto per l'anno successivo dell'imposta di bollo assolta in modo virtuale, pari al 75% dell'imposta provvisoriamente liquidata per l'anno in corso
	<b>IRPEF e addizionali</b>	Soggetti non titolari di partita IVA	Termine per il versamento della <b>VII rata</b> delle imposte e dei contributi dovuti, con riferimento al modello Unico 2008, maggiorata degli interessi, per i contribuenti non titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare a partire dal 16/06/08, ovvero della <b>VI rata</b> per coloro che hanno scelto di rateizzare a partire dal 16/07/08.
	<b>IRES, IRAP</b>	Soggetti IRES "solari" non titolari di partita IVA che hanno versato la prima rata entro il 20 agosto	Versamento della <b>V rata</b> degli importi dovuti a saldo o in acconto, con applicazione delle previste maggiorazioni e interessi.
	<b>IRPEF, IRES</b>	Banche, SIM, SGR, società fiduciarie ed altri intermediari finanziari	Termine per effettuare la trasmissione in via telematica all'Anagrafe tributaria dei dati relativi alle variazioni o all'instaurazione di nuovi rapporti intervenute nel mese precedente

**Avvertenze:** si ricorda che "il pagamento di ritenute alla fonte, di imposte, di tasse e contributi erariali, regionali e locali il cui termine cade di sabato o di giorno festivo è considerato tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo" (art. 6 co. 8 del DL 31.5.94 n. 330 convertito nella L. 27.7.94 n. 473). Inoltre, si ricorda che i termini di presentazione e di trasmissione telematica delle dichiarazioni che scadono di sabato e di giorno festivo sono prorogati al primo giorno lavorativo successivo (art. 2 co. 9 del DPR 22.7.98 n. 322).